

COMUNE DI GUAMAGGIORE

(PROVINCIA DI CAGLIARI)



“REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI”, così come previsto dall’art. 12 della legge 241/90”

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 2/2015

INDICE

Art. 1	Finalità	Pag. 3
Art. 2	Campo di applicazione	Pag. 3
Art. 3	Settori d'intervento	Pag. 3
Art. 4	Ammissibilità	Pag. 3
Art. 5	Esclusione	Pag. 4
Art. 6	L'Albo delle Associazioni	Pag. 4
Art. 7	Modalità e termini di presentazione dell'istanza	Pag. 5
Art. 8	Erogazione dei contributi	Pag. 6
Art. 9	Procedimento	Pag. 6
Art. 10	Spese ammissibili	Pag. 7
Art. 11	Spese non ammissibili	Pag. 7
Art. 12	Modalità di rendicontazione	Pag. 8
Art. 13	Tracciabilità dei flussi finanziari	Pag. 9
Art. 14	Concessione di contributi alle Associazioni Sportive	Pag. 9
Art. 15	Concessione di contributi alle Associazioni di volontariato	Pag. 10
Art. 16	Patrocinio	Pag. 11
Art. 17	Norme finali	Pag. 11
Art. 18	Entrata in vigore	Pag. 11

ART. 1 Finalità

Il presente regolamento contiene le norme che fissano i criteri e le modalità relative alla concessione da parte del Comune di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, denominati di seguito semplicemente “contributi”, in favore di Enti, Associazioni, Comitati, Onlus, Fondazioni, Federazioni, Organizzazioni culturali, sociali, assistenziali, ricreative per interventi e iniziative che si svolgono nel territorio Comunale, aventi carattere sociale, assistenziale, culturale, pedagogico, ricreativo e sportivo, di interesse generale e senza fini di lucro. I contributi erogabili dall'Amministrazione Comunale si articolano in:

A - Contributi una tantum, allorquando il Comune si fa carico di una parte dei costi di una manifestazione o iniziativa organizzata dall'Associazione che rivolge istanza per ottenere il beneficio economico;

B - Contributi a carattere continuativo diretti a sostenere iniziative per le quali il Comune si fa carico di una parte dei costi, ritenendole meritevoli di sostegno pubblico;

ART. 2 Campo di applicazione

Il Comune di Guamaggiore, nell'ambito dei suoi poteri di autonomia regolamentare, adotta il presente atto e, a norma dell'art. 12 della L. 241/90 e nello spirito di attuazione delle misure di programmazione previste dal D.Lgs 267/00, disciplina la concessione di contributi, assicurando la massima trasparenza dell'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

ART. 3 Settori d'intervento

Il presente regolamento disciplina la concessione di contributi per i seguenti settori d'intervento:

- a) iniziative culturali, educative e sociali;
- b) iniziative sportive, ricreative e del tempo libero;
- c) iniziative di promozione del turismo e dell'immagine turistica e del territorio;
- d) iniziative di protezione civile;
- e) iniziative di tutela, promozione e valorizzazione dei beni ambientali;
- f) iniziative di sostegno e valorizzazione di mestieri e professionalità;
- g) attività teatrali, musicali, cinematografiche e delle altre arti visive;
- h) convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali;
- i) iniziative di tutela, promozione e valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche e musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;
- j) iniziative che promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani cittadini residenti nel territorio comunale e quelli di altre comunità regionali, nazionali o estere.

ART. 4 Ammissibilità

Sono ammessi al contributo Enti, Associazioni, Comitati, anche spontanei o occasionali, Onlus, Fondazioni, Federazioni, Organizzazioni culturali, sociali, assistenziali, ricreative, che operano, senza finalità di lucro, all'interno del territorio comunale, in possesso di atto Costitutivo e Statuto regolarmente registrato, regolarmente iscritti all'Albo Comunale di cui al successivo articolo 6 ed

agli appositi albi/registri regionali e / o nazionali ove di competenza (allegando relativa attestazione).

ART. 5 Esclusione

Restano esclusi dall'applicazione del presente Regolamento:

- a) tutte le manifestazioni organizzate direttamente dal Comune o in concorso con altri Enti;
- b) le quote associative ad Enti, Istituzioni e Fondazioni cui il Comune partecipa a termine dei relativi Statuti;

ART. 6 L'Albo delle Associazioni

E' istituito l'Albo delle Associazioni, di seguito denominato per brevità "Albo", aventi sede nel territorio comunale di Guamaggiore. L'Albo è tenuto e aggiornato annualmente dal Servizio Amministrativo. Le Associazioni che intendono iscriversi all'Albo devono essere legalmente costituite, con un proprio *statuto/atto costitutivo* regolarmente approvato e sede legale nel territorio comunale. Lo statuto delle Associazioni deve esplicitamente prevedere l'assenza di finalità di lucro.

Non possono essere iscritti all'Albo i partiti politici, i movimenti politici, le associazioni che per statuto prevedono la partecipazione a competizioni elettorali. L'Albo è strutturato in:

A. *Indice*;

B. *Anagrafica*, costituita dalla raccolta cumulativa delle informazioni essenziali e dei documenti sociali e statutari delle Associazioni iscritte;

C. *Classificazione* (Protezione civile, Spettacolo e cultura, Sport e tempo libero, Turismo e attività produttive, Ambiente);

Le Associazioni presentano, all'Ufficio Protocollo dell'Ente, domanda d'iscrizione all'Albo sul modulo predisposto dal Comune, allegando:

- a) l'atto costitutivo e lo statuto in vigore, con relativa attestazione di registrazione;
- b) per le sole associazioni sportive: la certificazione della federazione alla quale la società è affiliata e la certificazione dell'iscrizione all'Albo Regionale delle Società Sportive;
- c) per le sole associazioni di volontariato: attestazione di iscrizione agli appositi albi/registri regionali e / o nazionali ove di competenza.
- d) l'elenco nominativo dei componenti dell'organo direttivo, corredato dei relativi dati anagrafici e della carica ricoperta;
- e) numero/Codice Fiscale dell'Associazione, con relativa attestazione dell'Agenzia delle Entrate;
- f) copia documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'Associazione.

L'iscrizione è perfezionata entro i successivi 30 giorni consecutivi dalla data di ricevimento della domanda. La domanda può essere respinta con provvedimento motivato (per es. nei casi di incompletezza e irregolarità della documentazione presentata). Il responsabile del procedimento richiede l'integrazione della documentazione mancante, concedendo 10 giorni di tempo per l'integrazione della documentazione richiesta. In seguito può dare accoglimento o respingere la

domanda. L'omessa sottoscrizione della domanda da parte del legale rappresentante dell'Associazione costituisce sempre motivo di non accoglimento.

Entro il 31 Maggio di ogni anno:

Le Associazioni che beneficiano di contributi a carattere continuativo (art.1 lett. B), iscritte all'Albo, sono tenute a trasmettere all'ufficio competente la documentazione seguente:

- a) *Bilancio preventivo riferito all'anno in corso;*
- b) *Relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;*
- c) *Rendiconto generale, sull'attività svolta riferito all'anno precedente a quello della domanda.*

Le Associazioni che beneficiano di contributi una tantum (art. 1 lett. A), iscritte all'Albo, sono tenute a trasmettere all'ufficio competente la documentazione seguente:

- d) *Bilancio preventivo riferito all'anno in corso;*
- e) *Relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;*
- f) *Rendiconto specifico, riferito alla manifestazione/attività realizzata utilizzando il contributo comunale;*

Le Associazioni iscritte all'Albo sono tenute a trasmettere ogni modifica dello statuto, delle cariche sociali, nonché delle informazioni generali – quali, a mero titolo d'esempio, recapiti, reperibilità, coordinate bancarie. La concessione di contributi, sussidi e sovvenzioni è subordinata all'iscrizione all'Albo e, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., a quanto disciplinato in materia nei regolamenti comunali. Al venir meno di uno dei requisiti richiesti l'iscrizione all'Albo Comunale è cancellata con effetto immediato. La cancellazione dall'Albo è comunicata all'Associazione interessata e comporta la risoluzione dei rapporti in atto. Il Comune, in qualsiasi momento, ha la facoltà di richiedere la documentazione sopracitata al verificare il permanere delle condizioni per l'iscrizione dell'Albo medesimo.

ART. 7 Modalità e termini di presentazione dell'istanza

La domanda di contributo, sia essa composta da specifici eventi che da attività continuative, deve pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Guamaggiore entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nell'Albo pretorio del Comune dell'Avviso Pubblico annuale. Tale termine è perentorio. La domanda, con specifica indicazione del contributo richiesto, sia esso relativo a contributi una tantum che a contributi a carattere continuativo, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente o associazione e corredata dalla seguente documentazione:

1. programma delle attività, manifestazioni e iniziative, previste per l'anno, con indicazione degli obiettivi, delle modalità attuative, dei destinatari, del periodo di svolgimento;
2. preventivo delle spese che dovranno essere sostenute e dei ricavi, compresi quelli derivanti da sponsorizzazioni e pubblicità;
3. dichiarazione relativa ai contributi eventualmente richiesti o concessi per la medesima iniziativa o per il programma di attività continuative, da altri enti, pubblici o privati;
4. dichiarazione, sotto la personale responsabilità del richiedente, relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda.
5. copia documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'Associazione;

Il Responsabile dell'Ufficio Comunale competente potrà richiedere in ogni momento al richiedente o al beneficiario qualsiasi ulteriore documentazione integrativa necessaria ai fini del procedimento.

ART. 8 Erogazione dei contributi

I contributi sono concessi nei limiti degli stanziamenti di bilancio, previo avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente dall'Ufficio Servizio Amministrativo per la concessione di contributi economici. Le richieste di contributo, per le iniziative della programmazione annuale devono pervenire al Comune entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nell'Albo pretorio del Comune dell'Avviso Pubblico annuale, per il quale fa fede la data di accettazione al Protocollo dell'Ente. Le richieste pervenute successivamente non saranno accolte. In casi eccezionali, in caso di iniziative e manifestazioni una tantum, che a giudizio della Giunta comunale possiedano tuttavia particolare rilevanza sociale, culturale, turistica e economica, è ammessa in deroga la presentazione di richiesta di contributo in data successiva al termine stabilito.

I contributi di natura straordinaria possono essere erogati purché l'istanza illustri dettagliatamente lo scopo di pubblico interesse in armonia con le finalità perseguite dal Comune, e sia corredata dalla documentazione sopradescritta e a condizione che pervenga almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'effettuazione dell'iniziativa

ART. 9 Procedimento

Il Responsabile del Servizio Amministrativo, con propria determinazione ogni anno provvede all'approvazione di un avviso finalizzato all'acquisizione delle istanze di contributo provenienti dai soggetti iscritti all'Albo delle Associazioni Comunali di cui all'articolo 6. Le richieste ricevute sono assegnate al Servizio Amministrativo. L'accoglimento delle iniziative proposte avverrà nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 dello Statuto Comunale che prevede la promozione da parte del Comune allo sviluppo e al progresso civile, sociale ed economico della propria Comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione, attraverso la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali ed economiche.

Nella disamina delle iniziative presentate l'ufficio competente dovrà valutare, in particolare, il perseguimento delle finalità di interesse generale, l'importanza degli interventi e manifestazioni sotto il profilo socio-culturale per la comunità locale, nonché i benefici anche sotto il profilo economico per le imprese locali, nell'intento di salvaguardare i valori storici e culturali locali e legati alla tutela del patrimonio ambientale - naturale e della popolazione. Nessun contributo può essere disposto a favore di soggetti o iniziative privi dei requisiti necessari o in contrasto con le norme regolamentari o con le leggi in materia. Prima di deliberare l'esclusione di un soggetto richiedente o di un'iniziativa l'ufficio può richiedere all'Associazione ulteriori approfondimenti e verifiche. La liquidazione del contributo, alla quale si provvede attraverso determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo, avverrà previo esame della documentazione fiscale relativa alle spese effettivamente sostenute, e di una relazione comprovante la corrispondenza tra il programma presentato e quello effettivamente realizzato dal richiedente, fermo restando che, soprattutto nel caso di attività continuative non tutte le spese potranno essere previste al momento di presentazione dell'istanza, e che comunque la liquidazione avverrà tenendo conto delle spese effettivamente ammissibili sulla base di quanto previsto nel presente regolamento. Il Comune rimane comunque estraneo a qualsiasi rapporto di obbligazione che si costituisca fra i beneficiari e soggetti terzi. L'accesso del pubblico alle iniziative è consentito, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, sotto l'esclusiva responsabilità del soggetto organizzatore, fermo restando che il

Comune dovrà essere informato sulle modalità di organizzazione dell'evento e sulle forme di pagamento eventualmente previste per l'ingresso alla manifestazione. La concessione del contributo è vincolata all'esclusivo utilizzo per le finalità dichiarate.

ART. 10 Spese ammissibili

Il contributo è finalizzato al sostegno delle seguenti spese:

- a) spese di tipografia;
- b) spese di pubblicità e/o affissione;
- c) spese di locazione delle sale per convegni e manifestazioni;
- d) spese per il nolo delle attrezzature necessarie all'organizzazione e allo svolgimento delle attività finanziate (che non siano già in dotazione);
- e) spese di montaggio e smontaggio palco per la realizzazione di particolari iniziative;
- f) spese per i diritti SIAE e di assicurazione;
- g) spese per l'allestimento e decorazione dei locali e/o luoghi utilizzati per l'espletamento della manifestazione;
- h) borse di studio;
- i) premi anche in danaro se previsti nei bandi e supportati dal verbale delle apposite giurie;
- j) spese postali;
- k) spese per eventuale assistenza tecnica durante lo svolgimento dell'Attività, Manifestazione e Iniziativa proposta (es. assistenza luci, ecc...);
- l) rimborso spese (carburante, viaggio, polizze assicurative per persone o cose) connesse alla realizzazione dell'Attività, Manifestazione e Iniziativa finanziata;
- m) spese di iscrizione a campionati e specifiche iniziative sportive;
- n) spese per polizze assicurative;
- o) spese per visite mediche;
- p) spese per servizi di pulizie;
- q) spese per le prestazioni dei tecnici sportivi;
- r) spese per acquisto materiale vestiario;
- s) spese per attrezzatura sportiva o per attrezzatura relativa alla gestione della sede operativa;

ART. 11 Spese non ammissibili

Non sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

- a) spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualsiasi genere: ricevimenti, incontri di carattere conviviale, omaggi floreali e non etc.;
- b) spese di vitto relative a soggetti appartenenti all'Organismo beneficiario di contributo, residenti nella località di svolgimento della manifestazione;
- c) acquisti di beni durevoli e realizzazione di strutture stabili, salvo che non siano espressamente autorizzati in sede assegnazione del contributo, a seguito di finanziamenti a sostegno di produzioni (teatrali, musicali, video cinematografiche) e mostre;
- d) autofatture, scontrini fiscali, fatture e/o ricevute fiscali con oggetto generico o non chiaramente riferibili al soggetto beneficiario del contributo e alla manifestazione;
- e) spese di viaggio e di soggiorno relative alla preparazione delle manifestazioni;

- f) Spese non dettagliate in modo specifico;
- g) Oneri relativi ad attività promozionali dell'Associazione;
- h) Oneri relativi ad attività di formazione;
- i) Oneri relativi ad Attività, Manifestazioni e Progetti già finanziati dall'Ente;
- j) Oneri relativi a seminari, Convegni e ogni forma di pubblicità non correlati all'Attività, Manifestazione e Iniziativa finanziata;
- k) Rimborsi spese per energia elettrica, telefonia, servizio idrico;

ART. 12 Modalità di rendicontazione

I contributi sono erogati solo su presentazione di apposito e documentato rendiconto delle spese effettivamente sostenute, sottoscritto dal rappresentante legale/Presidente del soggetto richiedente. Il beneficiario del contributo ha l'obbligo di rendicontare l'utilizzo dell'importo complessivo destinato all'espletamento della manifestazione (spese sostenute dall'organizzatore e importo del contributo concesso dal Comune). La documentazione comprovante le suddette spese deve consistere in:

1. copia delle fatture o ricevute fiscali intestate all'organismo al quale è diretto il contributo;
2. dichiarazione sostitutiva, ex art. 47 del D.P.R. 445/2000, dei terzi attestanti compensi (soggetti a ritenuta d'acconto) ricevuti dal beneficiario per prestazioni effettuate in occasione delle iniziative oggetto del contributo, nelle quali sia espressamente indicata l'esenzione dall'IVA ai sensi dell'art. 5 – comma 2 del DPR 633/72 e successive modifiche, debitamente firmate dal ricevente in originale;
3. delibera del Comitato Esecutivo che attesti l'assegnazione di eventuale borsa di studio;
Per tutti i settori di intervento l'erogazione dei contributi può essere disposta per l'80% entro la data di inizio della manifestazione o del programma di attività continuative e per il restante 20% di norma entro 60 giorni dalla presentazione del rendiconto al Comune.

Anche per attività di eccezionale rilevanza la Giunta Comunale può disporre l'erogazione nella misura dell'80% entro la data di inizio dell'attività o del programma di attività continuative e per il restante 20% entro 60 giorni dalla presentazione del rendiconto al Comune. I documenti giustificativi di spesa devono riferirsi all'intera attività svolta e devono riportare almeno i seguenti elementi minimi:

- a) i dati essenziali del soggetto che emette il documento di spesa;
- b) i dati essenziali del soggetto debitore, coincidente con il beneficiario del contributo;
- c) le voci di spesa;
- d) l'importo (specificando la somma relativa all'I.V.A.);

Per particolari tipologie di documenti di spesa che non possano riportare l'indicazione dell'iniziativa ammessa a contributo, quali a mero titolo esemplificativo le ricevute di specifiche transazioni effettuate in via telematica, il beneficiario dovrà apporre e sottoscrivere l'indicazione dell'iniziativa per la quale il contributo è stato concesso. Fatta eccezione tale ipotesi non costituiscono validi giustificativi di spesa documenti quali ad esempio, scontrini o ricevute, che

siano privi di uno o più degli elementi minimi. I documenti di spesa non validi saranno esclusi dal computo della somma rendicontata.

Qualora dal rendiconto finale dell'iniziativa la differenza tra i costi e i ricavi dovesse risultare inferiore a quella del piano di spesa, il contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente. Il rendiconto dovrà essere presentato entro 90 (novanta) giorni dalla conclusione delle iniziative. In caso di presentazione del rendiconto oltre 90 (novanta) giorni e sino a 120 (centoventi) giorni dalla conclusione dell'iniziativa o del programma di attività continuative per la quale il contributo è stato concesso, il beneficiario non potrà accedere a ulteriori contributi nell'anno successivo. Nel caso in cui la mancata presentazione del rendiconto si protragga senza giustificato motivo oltre 120 (centoventi) giorni, il contributo non sarà erogato e il beneficiario non potrà accedere a ulteriori contributi per i due anni successivi.

Previa diffida ad adempiere, il Responsabile del Servizio competente procederà al recupero coattivo dell'eventuale anticipazione corrisposta, salve cause di impedimento indipendenti dalla volontà dell'organizzatore e cause di forza maggiore.

In caso di mancato svolgimento dell'evento o del programma di attività continuative per cui il contributo è stato concesso, il beneficiario dovrà restituire l'eventuale anticipazione già corrisposta. Previa diffida ad adempiere, il Responsabile del Servizio competente procederà al recupero coattivo dell'anticipazione.

ART. 13 Tracciabilità dei flussi finanziari

Si applicano, laddove compatibili, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche. Il beneficiario dovrà rispettare le disposizioni, laddove compatibili, relative alla filiera dei contratti.

ART. 14 Concessione di contributi alle Associazioni Sportive

Il Comune può concedere i contributi oggetto del presente regolamento per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle iniziative sportive finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, alla formazione sportiva e a quella educativa dei giovani. Il Comune può concedere contributi alle associazioni sportive di due tipologie:

a) Contributo una tantum:

ai soggetti indicati all'articolo 1 del regolamento, per l'organizzazione di manifestazioni sportive di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva e a quella del territorio e della sua comunità;

b) Contributo per attività ordinaria:

alle associazioni affiliate alle federazioni sportive, iscritte nei registri nazionali del CONI e all'albo regionale delle associazioni sportive, a titolo di contributo annuale sulle spese fisse per la gestione ordinaria annuale dell'attività sportiva svolta; In tale ipotesi il contributo è finalizzato a sostenere la partecipazione a campionati o attività che si ripartiscono su due anni consecutivi. Per poter accedere ai contributi comunali, le società sportive devono:

- essere costituite con sede sociale in Guamaggiore;
- svolgere la propria attività nel territorio di Guamaggiore;
- essere iscritte all'albo regionale dell'assessorato allo sport, e/o affiliate al CONI;
- praticino regolare attività agonistica durante l'anno attraverso la partecipazione campionati o a manifestazioni ufficiali organizzate dalle federazioni e/o dagli enti di promozione sportiva o da coordinamenti e strutture aderenti agli stessi.

A tale scopo il contributo sarà concesso entro 60 giorni dalla data di presentazione del rendiconto della stagione agonistica di riferimento, con allegate pezze giustificative, valide ai fini fiscali, relative alle spese ammissibili così come previste all'art. 10 del suddetto regolamento. Al fine della rendicontazione si considerano adeguate pezze giustificative le fatture e le ricevute fiscali espressamente intestate all'organismo al quale è diretto il contributo (non scontrini generici), copia dei versamenti inerenti l'iscrizione al campionato/manifestazione, copia dei versamenti e allegate polizze in ordine alle assicurazioni contratte.

ART. 15 Concessione di contributi alle Associazioni di volontariato

Il Comune può concedere i contributi oggetto del presente regolamento, alle Associazioni di Volontariato iscritte al Registro Regionale Generale del Volontariato, istituito presso la Presidenza della Regione Autonoma della Regione Sardegna per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle iniziative, specifiche o a carattere continuativo di carattere sociale, culturale, di diffusione della solidarietà, finalizzate anche alla protezione dell'ambiente naturale ed alla tutela dell'incolumità della popolazione in occasione eventi accidentali e/o calamitosi.

Il Comune può concedere contributi alle associazioni di volontariato di due tipologie:

a) *Contributo una tantum*: per l'organizzazione di specifici eventi o manifestazioni sociali di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della diffusione della solidarietà, del territorio e della sua comunità;

b) Contributo per attività ordinaria e continuativa: a titolo di contributo annuale sulle spese per la gestione ordinaria annuale dell'attività svolta, anche sulla base di apposita convenzione all'uopo stipulata. Per poter accedere ai contributi comunali, le associazioni di volontariato devono:

- essere costituite con sede legale in Guamaggiore;
- svolgere la propria attività essenzialmente nel territorio di Guamaggiore;
- essere iscritte Registro Regionale Generale del Volontariato, istituito presso la Presidenza della Regione Autonoma della Regione Sardegna ;

A tale scopo il saldo del contributo sarà concesso entro 60 giorni dalla data di presentazione del rendiconto delle attività, con allegate pezze giustificative valide ai fini fiscali, relative alle spese ammissibili così come previsti all'art. 10 del presente regolamento. Al fine della rendicontazione si considerano adeguate pezze giustificative le fatture e le ricevute fiscali espressamente intestate

all'organismo al quale è diretto il contributo (non scontrini generici), copia dei versamenti e allegate polizze in ordine alle assicurazioni contratte.

ART. 16 Patrocinio

Per patrocinio s'intende la partecipazione senza oneri dell'Amministrazione Comunale alle iniziative culturali, ricreative, organizzate dai soggetti previsti nell'art.1. La richiesta di patrocinio, senza oneri per l'Amministrazione, deve essere presentata 10 (dieci) giorni prima dell'iniziativa che si intende realizzare. La concessione del patrocinio viene accordata dalla Giunta Comunale, dietro domanda corredata di tutta la documentazione idonea all'illustrazione dell'iniziativa.

ART. 17 Norme finali

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le norme del Codice Civile nonché le eventuali disposizioni regolamentari, gli atti amministrativi e le norme di settore che dovessero succedersi nel tempo.

ART.18 Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale e Albo Pretorio on-line del Comune.